



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 322 DEL 27/12/2024

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE DA
PARTE DI DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO - BADGE N. 15 (MATRICOLA N. 13)**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visti:

- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e il Regolamento di contabilità armonizzata dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco N. 2/2024 di individuazione dei Responsabili di Area;
- il Decreto del Sindaco N. 12/2024 di nomina in via provvisoria del Responsabile dell'Area Amministrativa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.03.2024 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 29.05.2024 ad oggetto "Collocamento a riposo dipendente di ruolo badge N. 15" con la quale:

- si è preso atto del giudizio medico legale comunicato dalla Commissione Medica di Verifica di Firenze, pervenuto al protocollo n. 6534 del 22.05.2024, secondo cui: *"Il soggetto è stato giudicato INABILE ai sensi della L335/95 ART 2 COMMA 12. A) Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies D.Lgs 165/2001; B) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2 comma 12 L. 335/95; C) L'inidoneità di cui al punto A) allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio; D) La menomazione complessiva che determina la inabilità di cui al punto B) è ascrivibile alla I Cat. Tab. A annessa al DPR 834/81."*;
- si è pertanto proceduto, in conformità all'accertamento medico ed ai sensi dell'art. 55 octies del D. Lgs N.165/2001, alla risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente di che trattasi per inidoneità permanente in modo assoluto al servizio, **con decorrenza dal 20 maggio 2024 (ultimo giorno lavorativo 19 maggio 2024)**;
- si dato altresì atto che, alla data dell'effettivo collocamento a riposo individuata al punto precedente, in base agli atti di ufficio la risorsa umana ha maturato, salvo ulteriori istanze, i seguenti periodi utili ai fini del trattamento di quiescenza: **anni 33 mesi 6 e giorni 5**;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 18.12.2024 ad oggetto "Monetizzazione ferie non godute a favore del dipendente collocato a riposo badge n. 15 - Determinazioni" con la quale si prendeva atto che le ferie maturate e non godute dalla

dipendente badge n. 15 (Matricola n. 13), collocata a riposo a partire dal 20/05/2024, non rientrano tra le ipotesi di divieto previste all'art. 5, comma 8 del D.L. 95/2012, in quanto la mancata fruizione non è imputabile né riconducibile alla volontà del dipendente o del datore di lavoro, e pertanto sono da ritenersi monetizzabili e si dava mandato altresì ai competenti Responsabili d'Area di porre in essere i conseguenti adempimenti;

Rilevato che, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, il D.L. 95/2012 ha introdotto all'art. 5, comma 8, la seguente disposizione: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età";

Richiamato, tuttavia, il parere N.40033 espresso in data 08.10.2012 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nel quale vengono individuati i casi in cui, per eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro, il divieto posto dall'art. 5 del D.L. 95/2012 non è applicabile in quanto lesivo della disciplina comunitaria in materia di diritto alle ferie (art. 7 della Dir. 2003/88), e tra i quali si annovera la mancata monetizzazione delle ferie non godute in caso di malattia, non imputabile o riconducibile al dipendente;

Dato atto che, a tal proposito, nel corso degli anni anche la giurisprudenza italiana ha espresso un orientamento volto a garantire il diritto alla monetizzazione in caso di malattia (cfr. sentenza Cass. N.11462 del 9/7/2012, sentenza Cass. Sez. unite n.9146 del 17/4/2009, sentenza Cons. di Stato, sez. VI, n. 2737 del 9/5/2011 e sentenza Corte di Cassazione Sezione del Lavoro n. 14083/2024), stabilendo di fatto che nel divieto posto dall'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 non rientrano i casi di cessazione del servizio in cui l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità, negazione delle ferie richieste per ragioni di servizio;

Ritenuto, sulla base delle considerazioni sopra riportate e degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza italiana, sussistere, nel caso di specie tutti i presupposti di fatto per il pagamento delle ferie maturate e non godute e/o godibili per sopraggiunta impossibilità non imputabile al dipendente o al datore di lavoro;

Preso atto del riepilogo delle competenze spettanti al dipendente Badge n. 15 (Matricola n. 13) dal titolo "Stampa raggruppamento voci" (allegato al presente atto in forma riservata) comprensivo della determinazione degli oneri riflessi e Irap trasmesso dall'ufficio Ragioneria;

Ritenuto opportuno e indifferibile procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa per l'importo dato dalla somma degli importi indicati a pagina 2 alla riga "Totali per dipendente: 13 – ..." alla colonna "Competenze" ed alla colonna "Oneri" del resoconto di cui al documento "Stampa raggruppamento voci" (allegato al presente atto in forma riservata) dando atto che esiste apposito stanziamento sul Codice di Bilancio 01/10/1010101/001 – Capitolo 101080114200/0 del Bilancio di Previsione 2024/2026, annualità 2024;

Visto il Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2024;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

DETERMINA

Per quanto sopra descritto:

di prendere atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 18.12.2024 avente ad oggetto "Monetizzazione ferie non godute a favore del dipendente collocato a riposo badge n. 15 - Determinazioni" si è stabilito che le ferie maturate e non godute dal dipendente badge n. 15 (matricola n. 13), collocato a riposo a partire dal 20.05.2024, non rientrano tra le ipotesi di divieto previste all'art. 5, comma 8 del

D.L. 95/2012, in quanto la mancata fruizione non è imputabile né riconducibile alla volontà del dipendente o del datore di lavoro, e pertanto sono da ritenersi monetizzabili;

di prendere atto del riepilogo delle competenze spettanti al dipendente Badge n. 15 (Matricola n. 13) di cui al documento dal titolo "Stampa raggruppamento voci" comprensivo della determinazione degli oneri riflessi e Irap trasmesso dall'ufficio Ragioneria (allegato al presente atto in forma riservata);

di impegnare, con imputazione al Codice di Bilancio 01/10/1010101/001 – Capitolo 101080114200/0 del Bilancio di Previsione 2024/2026 annualità 2024, a favore del dipendente Badge n. 15 (Matricola n. 13), l'importo dato dalla somma degli importi indicati a pagina 2 alla riga "Totali per dipendente: 13 – ..." alla colonna "Competenze" ed alla colonna "Oneri" del riepilogo di cui al documento "Stampa raggruppamento voci" (allegato al presente atto in forma riservata);

- 1 di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'area Finanziaria e Tributaria
- 2 per gli atti conseguenti necessari al pagamento dei suddetti emolumenti retributivi

3

- 4 di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
ROSSI ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)